AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0006040 DEL 16/09/2026 - X.4

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Decisione di contrarre n. 127 Verona, lì 16/09/2026 Prot. n. 6040

DECISIONE DI CONTRARRE

Art. 17 D.Lgs. 36/2023
Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
CIG: BCFF694EF3

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento agli artt. 17 e 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2026, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, che consente alle Istituzioni AFAM, in coerenza con le proprie finalità, di stipulare specifiche convenzioni per l'utilizzo congiunto di personale;

Vista la convenzione per l'utilizzo congiunto del Direttore Amministrativo area EQ Dott. Francesco Gabrielli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, acquisita a prot. n. 1975 del 01/04/2026;

Considerato che l'Accademia necessita di far fronte a esigenze temporanee e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e il mantenimento degli orari di apertura dei laboratori;

Considerato che il ricorso al lavoro somministrato ha carattere temporaneo e transitorio, nelle more della piena attuazione delle determinazioni assunte dagli organi competenti in materia di dotazione organica, ed è finalizzato a fronteggiare carenze di personale;

Considerato che il servizio ha per oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, per la fornitura, in via non continuativa, di personale appartenente ai profili previsti dal CCNL AFAM;

Vista la richiesta di preventivo prot. n. **5678 del 08/09/2026**, avente a oggetto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Vista la comunicazione di chiarimenti di interesse generale, pubblicata sulla piattaforma Traspare e resa disponibile a tutti gli operatori economici interessati alla procedura;

Considerato che nella suddetta richiesta di preventivo è stato indicato, ai soli fini estimativi, un importo presunto dell'appalto pari a **€ 40.000,00 IVA e oneri inclusi**, determinato sulla base del fabbisogno presunto di ore di lavoro, dei trattamenti economici previsti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM e di una stima prudenziale del moltiplicatore applicato dalle Agenzie per il lavoro;

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0006040 DEL 16/09/2026 - X.4

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Considerato che il servizio avrà durata dal **01/10/2026 al 31/12/2026**, salvo eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento, ove ne ricorrano i presupposti;

Visto il verbale della seduta della Commissione del 16/09/2026, relativo alla valutazione dei preventivi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Preso atto che, all'esito della comparazione dei preventivi pervenuti, il moltiplicatore più basso è quello offerto da **GI GROUP S.p.A.**, pari a **1,029**, e che la Commissione ha proposto l'individuazione della medesima quale operatore economico cui affidare il servizio, previa conferma e verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione della procedura e dalla normativa vigente;

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione amministrativa trasmesse da GI GROUP S.p.A.;

Preso atto che l'offerta di **GI GROUP S.p.A.** prevede l'applicazione di un moltiplicatore pari a **1,029**, da applicarsi al costo del lavoro secondo quanto previsto dalla richiesta di preventivo;

Dato atto che il corrispettivo dovuto sarà determinato applicando il moltiplicatore offerto al costo del lavoro relativo alle ore effettivamente prestate dal personale somministrato;

Dato atto che la quota riferita al rimborso del costo del lavoro non è soggetta a IVA, mentre la quota relativa al compenso dell'Agenzia è assoggettata a IVA nella misura di legge;

Dato atto che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a **€ 40.000,00 IVA e oneri inclusi**, nei limiti dell'impegno di spesa assunto dall'Accademia;

Dato atto che, in relazione alle concrete modalità di svolgimento del servizio di somministrazione, non risultano allo stato configurabili rischi da interferenza riconducibili ad autonome attività dell'Agenzia presso i luoghi di lavoro dell'Accademia e che, pertanto, gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 e non è prevista la redazione del DUVRI, restando fermi gli obblighi dell'Accademia quale utilizzatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Considerato che l'operatore economico affidatario dovrà essere iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sezione I – Agenzie di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 81/2015;

Considerato che il servizio rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'importo complessivo è inferiore a euro 140.000,00;

Ritenuto congruo il preventivo presentato da **GI GROUP S.p.A.**;

Ritenuto di procedere all'acquisizione del servizio nel rispetto del principio del risultato, del principio della fiducia e del principio dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del limitato importo e della breve durata dell'affidamento;

Dichiarata dal sottoscritto, in qualità di RUP, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse;

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0006040 DEL 16/09/2026 - X.4

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Accertata la sussistenza della copertura finanziaria sul **capitolo 62 UPB 1.1.2** dell'uscita del bilancio di previsione e.f. 2026;

Dato atto che il CIG che identifica la procedura in oggetto è BCFF694EF3;

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

di prendere atto e approvare le risultanze del verbale della seduta della Commissione del 16/09/2026;

di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, a **GI GROUP S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, C.F./P.IVA 11629770154, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze temporanee e straordinarie dell'Accademia di Belle Arti Statale di Verona, alle condizioni previste nella richiesta di preventivo prot. n. 5678 del 08/09/2026, come integrata e precisata dalla comunicazione di chiarimenti;

di dare atto che il servizio avrà durata dal **01/10/2026 al 31/12/2026**, salvo eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento, ove ne ricorrano i presupposti;

di dare atto che il servizio avrà per oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, secondo le esigenze dell'Accademia;

di dare atto che il corrispettivo sarà determinato applicando il moltiplicatore offerto, pari a **1,029**, al costo del lavoro relativo alle ore effettivamente prestate dal personale somministrato;

di dare atto che la quota riferita al rimborso del costo del lavoro non è soggetta a IVA, mentre la quota relativa al compenso dell'Agenzia è assoggettata a IVA nella misura di legge;

di dare atto che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a **€ 40.000,00**, comprensivo di oneri e IVA ove dovuta, nei limiti dell'impegno di spesa assunto dall'Accademia;

di dare atto che la stipula del contratto e l'avvio del servizio restano subordinati all'esito positivo della conferma e verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione della procedura e dalla normativa vigente;

di dare atto che il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto per il personale dipendente dell'Accademia di pari livello e mansioni, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015;

di dare atto che l'Agenzia affidataria resta responsabile della ricerca, selezione, assunzione, gestione amministrativa, formazione generale, pagamento delle retribuzioni e versamento degli oneri contributivi e assicurativi relativi ai lavoratori somministrati;

di dare atto che, secondo la ripartizione degli obblighi di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, resta a carico dell'Agenzia per il Lavoro la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre l'Accademia, in qualità di utilizzatore, provvede all'informazione e formazione sui rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro e alle mansioni concretamente svolte nonché, ove necessario, all'addestramento specifico, alle misure di prevenzione e protezione, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza sanitaria, secondo la normativa

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0006040 DEL 16/09/2026 - X.4

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

vigente, fornendo altresì all'Agenzia le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;

di dare atto che non è ammesso il subappalto, in ragione della natura del servizio oggetto dell'affidamento e della necessità che l'attività di somministrazione di lavoro sia svolta direttamente da soggetto autorizzato;

di dare atto che la garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

di dare atto che gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 e che, in relazione alle concrete modalità di svolgimento del servizio, non è prevista la redazione del DUVRI, restando fermi gli obblighi dell'Accademia quale utilizzatore con riferimento al proprio DVR, ai rischi specifici dei luoghi e delle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, l'Accademia, in qualità di utilizzatore, risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle proprie mansioni; non sarà pertanto richiesta all'Agenzia una specifica copertura assicurativa volta a garantire responsabilità che la normativa pone in capo all'utilizzatore, ferma restando l'adeguata copertura delle responsabilità proprie dell'Agenzia;

di dare atto che l'eventuale cessazione anticipata del rapporto contrattuale tra l'Accademia e l'Agenzia non pregiudica i diritti spettanti ai lavoratori somministrati in forza della normativa vigente e del CCNL applicabile; in caso di interruzione anticipata delle missioni per cause non imputabili all'Agenzia e diverse dal mancato superamento del periodo di prova o dalla giusta causa, saranno riconosciuti, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall'Agenzia in relazione ai contratti individuali già attivati e non altrimenti recuperati o evitati, tenuto conto dell'eventuale ricollocazione del lavoratore, restando ferme le disposizioni degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 rispettivamente in materia di risoluzione e recesso;

di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa;

di individuare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore Amministrativo in utilizzo congiunto, dott. Francesco Gabrielli;

di imputare la spesa sul **capitolo 62 UPB 1.1.2** dell'uscita del bilancio di previsione e.f. 2026;

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Verona,16/09/2026

Il Direttore Amministrativo in utilizzo congiunto
Dott. Francesco Gabrielli

Firmato digitalmente da:
Gabrielli Francesco
Firmato il 16/09/2026 14:28
Seriale Certificato: 5365352
Valido dal 09/01/2026 al 09/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0006040 DEL 16/09/2026 - X.4